Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 144 del 23 giugno 2005 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 giugno 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 112

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 5 maggio 2005, n. **557/PAS.12664-XV.H.MASS (53).**

Decreto 19 settembre 2002, n. 272, recante il «Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile» - Direttiva 2004/57/CEE della Commissione delle Comunità Europee del 23 aprile 2004 - Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 15 aprile 2004. Circolare dispositiva ed applicativa.

SOMMARIO

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 5 maggio 2005, n. **557/PAS.12664-XV.H.MASS (53).**

Decreto 19 settembre 2002, n. 272, recante il «Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile» - Direttiva 2004/57/CEE della Commissione delle Comunità Europee del 23 aprile 2004 - Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 15 aprile 2004. Circolare dispositiva ed applicativa.

Ai Prefetti della Repubblica
Ai Questori della Repubblica
Al Commissario del Governo per la provincia di Trento
Al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
e, per conoscenza:
Al Ministero degli affari esteri
Al Ministero della difesa
Al Ministero della giustizia
Al Ministero delle attività produttive
Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri
Al Comando Generale della guardia di finanza
All'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato
Al Commissario dello Stato nella regione Sicilia
Al rappresentante del Governo nella regione Sarda
Al Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al Presidente della Commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
Al S.I.S.M.I.
Al S.I.S.D.E.
All'Agenzia delle dogane
All'Agenzia delle entrate

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 del 10 luglio 2003 è stato pubblicato il decreto 1° luglio 2003 previsto dall'art. 10 del decreto interministeriale del 19 settembre 2002, n. 272 (d'ora in avanti decreto interministeriale n. 272/2002) di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (d'ora in avanti: decreto legislativo n. 7/1997), recante norme di recepimento della direttiva 93/15 CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.

Ai sensi dell'art. 10 del predetto decreto interministeriale n. 272/2002, quindi, le disposizioni del decreto legislativo n. 7/1997 e del relativo decreto interministeriale n. 272/2002 concernente la disciplina delle materie esplodenti, sono in vigore in Italia dal 25 luglio 2003.

Poiché si è evidenziata, nel tempo, l'esigenza di meglio chiarire alcuni aspetti applicativi del ripetuto decreto interministeriale n. 272/2002, acquisito il conforme parere tecnico della Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, si ritiene utile fornire, di seguito, indicazioni relative alle innovazioni più rilevanti apportate dalla nuova normativa.

A tal fine, la presente circolare affronta le questioni pratiche di maggiore richiamo emerse nella fase di prima attuazione e quelle che rivestono particolare rilievo e urgenza per la migliore tutela della sicurezza pubblica ed un più efficace controllo della circolazione degli esplosivi civili, garantendo una migliore tracciabilità degli stessi.

Al riguardo va, innanzi tutto, precisato che ai sensi della normativa in parola sono esclusi dal novero degli esplosivi civili:

a) quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e di polizia, compresi quelli destinati ad essere direttamente utilizzati dagli stabilimenti militari dell'A.I.D. (Agenzia Industrie Difesa), tuttora diretta emanazione dell'Amministrazione militare;

b) gli articoli pirotecnici, ovvero i manufatti classificati nella IV e V categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per i quali è in via di definizione il decreto previsto dall'art. 20 del decreto interministerialoe n. 272/2002 — allegato 1 —) e che, ai fini della disciplina comunitaria, sono qualificati come tali dalla direttiva 2004/57/CE del 23 aprile 2004 (Gazzetta Ufficiale dell'U.E. del 29 aprile 2004) con riferimento al suo Allegato I (allegato 2) o che, con riferimento alle indicazioni di cui all'Allegato II della medesima Direttiva, possano essere riconosciuti come tali;

c) le munizioni per uso civile, salvo quanto disposto dagli articoli 1, comma 3, 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 7/1997.

1) - ISTANZE E COMUNICAZIONI.

Le istanze relative agli esplosivi ed agli altri prodotti esplodenti comunque elencati all'art. 1 del decreto legislativo n. 7/1997, ciascuna delle quali deve riferirsi partitamente ad un singolo prodotto o a «famiglie» di prodotti dello stesso tipo — così come espressamente indicati nel singolo certificato CE del tipo, ove previsto — devono sempre essere effettuate in carta legale (nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 38, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). Esse, così come le altre comunicazioni previste dallo stesso decreto legislativo e dal decreto interministeriale n. 272/2002, debbono sempre contenere:

a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente, che, anche nel caso di importazioni, esportazioni e trasferimenti [1], deve essere il titolare della licenza di polizia di cui all'art. 46 e/o 47 T.U.L.P.S.;

[1] In ambito UE i movimenti di merci tra Stati non sono più denominati esportazioni o importazioni, ma, come nel testo, «trasferimenti.».

b) l'indicazione del codice fiscale del richiedente;

c) l'indicazione della ditta per la quale il titolare della licenza opera ed il relativo codice fiscale o partita I.V.A.;

d) il nome dell'esplosivo o dell'artificio per il quale si effettua la comunicazione;

e) l'ente notificato ed il numero del relativo certificato, ove previsto.

Agli atti ed ai documenti formati all'estero da autorità estere, comprese le dichiarazioni di conformità «CE del tipo» ed i relativi allegati da valere nello Stato, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un «traduttore ufficiale» ai sensi dell'art. 33 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto interministeriale n. 272/2002 non occorre alcuna domanda per l'iscrizione nella tabella *A* allegata al Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. dei prodotti esplodenti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 7/1997, in quanto si provvede d'ufficio sulla base della comunicazione di cui qui si è detto, sempre che la stessa sia regolarmente effettuata dai produttori o dagli importatori, ossia dai soggetti muniti di autorizzazioni di polizia ai sensi degli articoli 46 e 47 T.U.L.P.S.

2) - Marcature CE.

Si richiamano preliminarmente le disposizioni previste dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 7/1997 in base alle quali è vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare esplosivi per uso civile che siano privi della marcatura CE e che non abbiano superato la valutazione di conformità prevista nell'allegato V al predetto decreto legislativo.

Si ricorda che dal 25 luglio 2003, data di entrata in vigore del decreto interministeriale n. 272/2002, i produttori o gli importatori che intendano immettere sul territorio nazionale un esplosivo devono preventivamente munirsi dell'attestato di esame «CE del tipo» o di altra certificazione di conformità rilasciata da un organismo notificato di uno Stato dell'Unione europea, secondo una delle procedure di cui all'allegato V al decreto legislativo n. 7/1997, dandone immediata comunicazione a questo Ministero con le modalità indicate nell'art. 8, commi 6 e 7 del decreto interministeriale n. 272/2002.

Ove il certificato «CE del tipo» sia rilasciato da un Ente notificato nazionale, alla comunicazione dei dati concernenti l'esplosivo provvede direttamente quest'ultimo, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del menzionato art. 8 e con le modalità dalla stessa norma stabilite.

Nel caso, invece, in cui il certificato sia rilasciato da Enti notificati di altro Paese europeo, alla comunicazione, devono essere allegati, come prescrive il comma 7 del richiamato art. 8 del decreto interministeriale n. 272/2002, l'attestato di esame «CE del tipo» e, ove non già presente nell'attestato, una descrizione completa dell'esplosivo. A tale atto deve essere unita, se non già compresa, l'ulteriore certificazione dell'Ente notificato che attesti il numero di identificazione delle Nazioni Unite e la classe di rischio o equivalente attestazione dell'autorità competente del Paese d'origine dell'esplosivo, ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 2.2.1.1.3 del decreto 2 settembre 2003 (Traduzione in lingua italiana del testo consolidato della versione 2003 delle disposizioni degli allegati *A* e *B* dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2003 - serie generale.

In particolare, anche a garanzia della «identificabilità» del prodotto, le schede tecniche e gli altri allegati alla certificazione «CE del tipo» dovranno essere trasmessi a questo Dipartimento prima dell'inizio della produzione industriale o dell'immissione dell'esplosivo sul territorio dello Stato.

3) - Etichette.

Per una corretta individuazione del prodotto esplosivo nel territorio nazionale e per consentirne una migliore tracciabilità amministrativa, finalizzata alla più efficace tutela della sicurezza pubblica (art. 11 Direttiva 93/15/CEE e art. 1, comma 4 decreto legislativo n. 7/1997), dovrà altresì essere trasmesso un fac-simile dell'etichetta che, all'atto dell'immissione sul territorio nazionale, dovrà essere apposta sull'imballaggio. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 Direttiva 93/15/CEE e dell'art. 1, comma 4 decreto legislativo n. 7/1997, si provvederà affinché l'etichettatura riunisca, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 serie generale - «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imbal-laggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi»), anche, in un unico riquadro, i seguenti dati:

denominazione del prodotto;

numero di identificazione ONU e codice di classificazione;

numero di certificato «CE del tipo»;

categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S.;

nome del fabbricante;

elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto;

il numero del provvedimento di presa d'atto ministeriale e classificazione ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3 del decreto interministeriale n. 272/2002.

Particolare attenzione dovrà essere posta nel verificare la coincidenza puntuale della denominazione dell'esplosivo e del nome del fabbricante riportati nella documentazione prodotta, richiamando l'attenzione degli interessati sul fatto che eventuali modificazioni della ragione sociale comportano un aggiornamento del certificato CE del tipo presso l'Ente notificato.

4) - Movimentazione degli esplosivi.

Occorre distinguere:

a) esplosivo munito di certificato «CE del tipo».

Il decreto legislativo n. 7/1997, recependo la direttiva comunitaria 93/15/CEE, riconduce alla competenza dei Prefetti il rilascio dell'autorizzazione per le movimentazioni degli esplosivi per uso civile marcati CE (articoli 8 e 9).

In attesa che sia reso operativo lo schedario informatizzato degli esplosivi muniti di certificazione «CE del tipo», i signori Prefetti procederanno a rilasciare le prescritte autorizzazioni sulla base delle indicazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza circa il corretto adempimento degli oneri di comunicazione di cui all'art. 8, comma 7 del decreto interministeriale n. 272/2002.

A tal fine il Dipartimento della pubblica sicurezza darà, di volta in volta e per ciascun nuovo esplosivo o gruppo di esplosivi, formale comunicazione a tutti gli Uffici territoriali del Governo delle procedure espletate, adottando un numero di protocollo che contraddistinguerà anche il decreto di aggiornamento dell'Allegato A al Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S (Es. 557/PAS.5431.XVJ/25/2004-CE (6)).

Lo stesso numero di protocollo sarà indicato dagli interessati in tutte le successive istanze concernenti gli esplosivi, unitamente a quello del certificato «CE del tipo», e dall'Amministrazione, sui relativi provvedimenti, in modo da semplificare l'attività amministrativa e perfezionare, nel contempo, il sistema di tracciabilità amministrativa degli esplosivi stessi.

Sul portale del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale, sotto la colonna servizi è presente il collegamento alla pagina dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, (indirizzo rete multimediale interna I.P. http://10.249.8.214), alla voce CE DEL TIPO ove saranno pubblicate, in tempo reale ed in ordine cronologico, le comunicazioni di cui sopra;

b) esplosivi esclusi dalle disposizioni della direttiva 93/15/CEE.

Fermo quanto previsto dalle norme in materia di importazione, esportazione e transito di materiali ricompresi nella legge 9 luglio 1990, n. 185 (avente ad oggetto: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento»), continueranno ad essere oggetto di autorizzazione del Ministro dell'interno l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento degli esplosivi non ricompresi, secondo quanto detto in premessa, nel campo di applicazione della richiamata direttiva 93/15.

Resta, altresì, sottoposta alla medesima competenza l'autorizzazione all'importazione di esplosivi civili marcati CE provenienti da Paesi esclusi dall'applicazione della direttiva 93/15/CEE. Anche in quest'ultimo caso, l'importatore dovrà presentare la comunicazione prevista dell'art. 8, comma 7 del decreto interministeriale n. 272/2002, nei termini sopra riportati.

Per quanto riguarda le campionature di materie riconducibili alle fattispecie degli esplosivi nuovi o sperimentali, che debbono essere movimentate o trasferite in ambito UE, per esigenze quali la sottoposizione a prova degli Organismi notificati, nel richiamare le specifiche disposizioni previste dall'art. 99 Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., si conferma che esse continuano ad essere assoggettate alle licenze del Ministero dell'interno.

Sono anche escluse le importazioni di esplosivi che siano destinati ad essere direttamente impiegati («utilizzati») dalle Forze armate e di polizia dello Stato, ovvero dagli stabilimenti da esse posseduti e direttamente controllati e gestiti (A.I.D.).

Si fa, però, presente che la direttiva 93/15/CEE sugli esplosivi non può non esplicare i suoi effetti anche con riferimento agli esplosivi destinati ad essere utilizzati — da aziende private — per la realizzazione dei materiali contemplati della legge n. 185/1990, con particolare riferimento alla definizione stessa degli esplosivi in parola ed al relativo sistema autorizzatorio delle importazioni.

La lettura sistematica degli articoli 1 e 2, commi 3 e 4, lettera *a)*, della predetta legge n. 185/1990 e della successiva direttiva CEE (v. art. 1, comma 4 decreto legislativo n. 7/1997), infatti, consente di affermare che, fermo quanto prescritto dalla soprarichiamata legge n. 185/1990 in materia di programmi internazionali o in ambito NATO, le ditte che abbiano ricevuto commesse dalle Forze armate o dalle Forze di polizia e che debbano importare direttamente dall'estero materiali esplodenti (ossia: prodotti esplosivi, semilavorati esplosivi, componenti finiti esplosivi) potranno, alternativamente, o importare materiali già muniti di marchio CE, che saranno quindi assoggettati alle prescrizioni ed alle procedure previste dal decreto legislativo n. 7/1997, o materiali privi di marchio CE. In questo ultimo caso le ditte (producendo la prevista commessa) dovranno sempre preventivamente assoggettare i materiali al diverso sistema del riconoscimento e classificazione disciplinato dal T.U.L.P.S. e richiedere la licenza d'importazione al Ministro dell'interno.

Devono, dunque, restare sempre sottoposti al controllo diretto delle Autorità di pubblica sicurezza tutti i prodotti esplosivi che, a qualsiasi titolo, siano introdotti nel territorio nazionale e che, non essendo destinati ad essere direttamente utilizzati da parte di militari o di Forze di polizia, siano introdotti nel ciclo produttivo di un'azienda come parti di ricambio o componenti specifici per la costruzione di materiale d'armamento, ai sensi del ricordato art. 2, comma 4, lettera *a)* legge n. 185/1990;

c) modulistica.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, fermo quanto in precedenza detto, a far data dal 24 ottobre 2004, data di entrata in vigore della Decisione della Commissione Europea del 15 aprile 2004 (Gazzetta Ufficiale dell'U.E. 24 aprile 2004), per l'autorizzazione al trasferimento intracomunitario di esplosivi dovrà utilizzarsi l'apposito modulo che, anche nella versione bilingue per la provincia di Bolzano, si allega in copia. Tale documento di accompagnamento degli esplosivi, rilasciato nel rispetto delle vigenti normative sul bollo, sarà utilizzato ordinariamente per le movimentazioni in ambito UE (allegato 3).

Su di esso (o, ove necessiti, su di un'appendice allegata) potranno essere riportate le opportune prescrizioni previste dall'autorizzazione al trasferimento contemplata dalla richiamata Decisione.

5) - Istanze relative alle munizioni.

Come noto, le munizioni sono sottratte alla disciplina della Direttiva; tuttavia il decreto legislativo n. 7/1997 precisa (art. 1, comma 3, lettera *c)*, che ad esse si applicano le previsioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 del medesimo decreto.

Pertanto le istanze intese ad ottenere l'autorizzazione alle movimentazioni ivi previste devono comunque contenere tutte le indicazioni richieste dagli articoli 10 e 11 del citato decreto legislativo ed ogni altra indicazione che, per motivi di sicurezza, il Prefetto richieda espressamente.

In particolare:

a) per i trasferimenti in ambito U.E.

La movimentazione è assoggetta alle disposizioni contenute negli indicati articoli 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 7/1997, nonché a quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1993, n. 509, ad oggetto «Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile».

Si ricorda che per le istanze intese ad ottenere l'introduzione nel territorio italiano di munizioni provenienti da uno Stato membro dell'U.E. o il trasferimento delle stesse verso un altro Stato effettuati da soggetti diversi da quelli qualificati come «armaioli» sono specificamente da acquisire anche le informazioni previste al comma 3, lettere *e)* ed *f)* del predetto art. 11. Si richiama l'attenzione, inoltre, sulle previsioni della lettera *d)* del medesimo comma, nonché su quanto disposto dal comma 1 dell'art. 10, in merito alla verifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte delle competenti autorità dello Stato di partenza;

b) importazione da Paese non U.E.

L'importazione continua ad essere assoggettata alla licenza di cui all'art. 54 T.U.L.P.S.;

c) esportazione verso un Paese non U.E.

Continua ad essere richiesta l'autorizzazione del Prefetto ai sensi del combinato disposto degli articoli 38 e 93 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

Si richiama l'attenzione sulla necessità che siano rispettate, per le munizioni, le disposizioni in materia di esportazioni verso Paesi soggetti ad embargo o alle misure restrittive del Codice di condotta europeo, in forza delle quali il rilascio della licenza è sottoposto, in ogni caso, al previo nulla osta di questo Ministero;

d) transito verso Paesi extraeuropei.

Nulla è mutato in materia di rilascio della licenza di transito dei materiali esplodenti. L'art. 54, ultimo comma, del T.U.L.P.S., in particolare, dispone che per il transito degli esplosivi «è sufficiente la licenza del Prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato». Si precisa, ad ogni buon fine, che la licenza di transito deve essere richiesta anche quando trattasi di quantitativi o tipologie di materiali il cui trasporto, a mente degli articoli 97 e 98 del ripetuto regolamento, non è assoggettato a licenza di polizia.

6) - Altre sostanze esplodenti.

Anche se il *clorato di potassio, il clorato di bario e il clorato di sodio* già iscritti, come prodotti esplosivi, nell'Allegato *A* al Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. e classificati nella 1ª categoria, gruppo B, non sono oggi compresi nel nuovo Allegato *A*, così come novellato dal decreto interministeriale n. 272/2002 (art. 19, punto 2), si deve rilevare che essi sono, nondimeno, tuttora inseriti nell'Allegato *B*.

In relazione a ciò, sulla scorta del parere dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, espresso nella seduta del 5 maggio 2004, si precisa che dette sostanze restano comunque soggette, anche nell'interesse della pubblica incolumità, alle prescrizioni concernenti il deposito, giuste le espresse disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo Allegato *B* del Regolamento di esecuzione.

7) - Disposizioni finali e transitorie.

Gli esplosivi già prodotti o importati nel territorio dello Stato alla data d'entrata in vigore del decreto interministeriale n. 272/2002, riconosciuti e classificati sulla base delle norme anteriormente vigenti, possono essere smaltiti, ai sensi dell'art. 21 del predetto Regolamento, entro il 31 dicembre 2005; il loro consumo è però limitato al mercato interno ed all'esportazione verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, ferme restando le relative autorizzazioni.

Alla scadenza di tale termine le giacenze non smaltite debbono essere distrutte.

Entro lo stesso termine dovranno essere distrutti gli esplosivi già esportati verso piattaforme in mare aperto, al fine di essere ivi impiegati, i quali, se non utilizzati, potranno, per motivi di sicurezza, essere reimportati dalle stesse piattaforme in Italia anche se non sono muniti del certificato «CE del tipo», previo nulla osta di questo Ministero.

In ogni caso, per quanto riguarda le modalità dei trasporti di esplosivi, si richiama quanto disposto dall'Allegato *C* al Reg. T.U.L.P.S., così come modificato dall'art. 17 del decreto interministeriale n. 272/2002, che richiama, oltre alle citate norme dell'ADR per i trasporti di merci pericolose su strada, quelle del RID (via ferrovia), dell'I.C.A.O. (via aerea), dell'IMO (via mare) e dell'ADNR (acque interne).

In particolare, si richiama, in materia di controlli dei trasporti su strada, quanto disposto dal paragrafo 1.8.1. e 1.8.2 del citato decreto 2 settembre 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le presenti disposizioni amministrative sono state adottate previo adempimento degli obblighi di preventiva informazione in ambito comunitario che concernono le «regole tecniche» (legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modifiche, attuativa delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE, anche per gli effetti dell'accordo OTC di cui alla Decisione 94/800/CE del 22 dicembre 1994) e, per le disposizioni di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 11 della direttiva 93/15/CEE.

Roma, 5 maggio 2005

Il Ministro: Pisanu

ALLEGATO 1

DECRETO 19 settembre 2002, ***n.*** **272** ***(GU n.*** ***291 Suppl.Ord.*** *del* ***12/12/2002)***
Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.

"... omissis..."

Art. 20. Sostituzione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973

1 . Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede d'ufficio alla classificazione provvisoria nella categoria 5), gruppo D e gruppo E, dei manufatti pirotecnici già riconosciuti ai sensi del medesimo articolo 53, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.

2 . Con lo stesso decreto di cui al comma 1 si provvede altresì:

a) a determinare le procedure e le modalità per la classificazione definitiva dei manufatti pirotecnici di cui al comma 1, nonché ad individuare le caratteristiche tecnico-costrittive, ai fini della sicurezza nell'impiego, da accertarsi anche mediante l'esecuzione di prove tecniche a cura del fabbricante o dell'importatore, che i manufatti pirotecnici devono possedere per la loro classificazione nella categoria 5), gruppo D e gruppo E;

b) a disporre che lo smaltimento delle giacenze dei manufatti pirotecnici già riconosciuti ai sensi del citato articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973 avvenga non oltre il 31 dicembre 2003, continuando ad applicare le disposizioni relative ai locali di minuta vendita di esplosivi, vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. Le scorte non smaltite entro tale data, per essere reimmesse sul mercato, devono recare l'etichettatura relativa alla classificazione attribuita, apposta dal fabbricante o dall'importatore.

3 . Il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 120 del 10 maggio 1973, cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.

"...omissis..."

ALLEGATO 2

DIRETTIVA 2004/57/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2004

sull'identificazione di articoli pirotecnici e certe munizioni ai fini della direttiva del Consiglio 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la Direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile [1] e in particolare l'articolo 13 paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 93/15/CEE riguarda gli esplosivi e gli articoli considerati tali nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose che rientrano nella Classe 1 di tali raccomandazioni. Gli articoli pirotecnici, però, sono espressamente esclusi dalla sfera di applicazione di tale direttiva.

(2) Di conseguenza, per garantire l'applicazione uniforme della direttiva 93/15/CEE in tutta la Comunità, è necessario identificare, nelle relative raccomandazioni della Nazioni Unite, gli articoli considerati pirotecnici.

(3) Taluni articoli che rientrano nella Classe 1 delle raccomandazioni delle Nazioni Unite hanno una duplice funzione, in quanto è possibile usarli sia come esplosivi che come articoli pirotecnici. Ai fini di una applicazione coerente della direttiva 93/15/CEE, occorrerà identificare tali articoli come esplosivi o come articoli pirotecnici secondo la loro caratteristica predominante.

(4) Le indicazioni contenute in questa direttiva rispettano il parere del Comitato istituito dall'articolo 13 della direttiva 93/15/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Al fine di applicare il secondo ed in parte il terzo trattino dell'articolo 1 paragrafo 3 della direttiva 93/15/CEE l'allegato I alla presente direttiva elenca gli articoli che nelle raccomandazioni pertinenti delle Nazioni Unite sono considerati pirotecnici o munizioni.

Articolo 2

Al fine di applicare il secondo trattino dell'articolo 1 paragrafo 3 della direttiva 93/15/CEE l'allegato II alla presente direttiva elenca gli articoli per i quali si richiede di stabilire se siano pirotecnici o esplosivi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri approvano e pubblicano, entro e non oltre il 31 dicembre 2004, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente ad una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Essi applicano queste disposizioni dal 31 gennaio 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2004.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

[1] GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.

ALLEGATO I

Articoli considerati pirotecnici o munizioni secondo le raccomandazioni pertinenti delle Nazioni Unite

UN N.	NOME E DESCRIZIONE	CLASSE DIVISIONE	GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida informativa)
Gruppo G			
0009	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o di propulsione	1.2 G	**Munizioni** Termine generico riferito principalmente ad articoli di impiego militare quali tutti i tipi di bombe, granate, razzi, mine, proiettili e altri oggetti simili. **Munizioni incendiarie** Munizioni contenenti sostanze incendiarie. Salvo quando la composizione è essa stessa un esplosivo, le munizioni possono contenere ugualmente uno o più dei seguenti elementi: carica di lancio con innesto e carica di accensione, spoletta con carica di scoppio o carica di espulsione.
0010	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o di propulsione	1.3 G	Cfr. la voce UN n. 0009
0015	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o di propulsione	1.2 G	**Munizioni fumogene** Munizioni contenenti una materia fumogena. Salvo quando la materia stessa è un esplosivo, le munizioni possono contenere anche uno o più dei seguenti elementi: carica di lancio con innesco e carica di accensione, spolette con carica di scoppio o di espulsione.
0016	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 G	Cfr. la voce UN n. 0015
0018	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o di propulsione	1.2 G	**Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o di propulsione** Munizioni contenenti una sostanza lacrimogena. Esse contengono ugualmente uno o più dei seguenti elementi: sostanze pirotecniche, carica di lancio con innesco e carica di accensione; proiettili con carica di dispersione o di espulsione
0019	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o di propulsione	1.3 G	Cfr. la voce UN n. 0018
0039	Bombe foto-illuminanti	1.2 G	**Bombe** Oggetti esplosivi sganciati da un aereo. Possono contenere un liquido infiammabile con carica di scoppio, un composto foto-lampo o una carica di esplosivo detonante. Il termine comprende bombe foto-illuminanti.
0049	Cartucce illuminanti	1.1 G	**Cartucce illuminanti** Oggetti costituiti da un bossolo, da un innesco e da una polvere illuminante, il tutto assemblato in un unico pezzo pronto per il tiro.
0050	Cartucce illuminanti	1.3 G	Cfr. la voce UN n.

UN N.	NOME E DESCRIZIONE	CLASSE DIVISIONE	GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida informativa)
0054	Cartucce da segnalazione	1.3 G	**Cartucce da segnalazione** Oggetti concepiti per lanciare segnali luminosi colorati o altri segnali con l'aiuto di pistole segnalatrici, ecc.
0066	Miccia a combustione rapida	1.4 G	**Miccia a combustione rapida** Oggetto costituito da fili tessili coperti di polvere nera o di un'altra composizione pirotecnica a combustione rapida e da un involucro protettore flessibile, oppure costituito da un'anima di polvere nera avvolta da tela tessile flessibile. Esso brucia con una fiamma esterna che progredisce lungo la miccia e serve a trasmettere l'accensione di un dispositivo ad una carica.
0092	Dispositivi illuminanti di superficie	1.3 G	**Dispositivi illuminanti** Oggetti costituiti da materie pirotecniche e concepiti per essere usati per illuminare, identificare, segnalare o avvertire.
0093	Dispositivi illuminanti aerei	1.3 G	Cfr. la voce UN n.
0101	Miccia istantanea non detonante	1.3 G	**Miccia** Per convenzione si distingue tra micce a corda (cord-like fuse) e i dispositivi usati per le munizioni con componenti meccaniche, elettriche o idrostatiche per innescare una deflagrazione o detonazione (fuze). **Miccia istantanea non detonante (conduttore di fuoco)** Oggetto costituito da fili di cotone impregnati di polverino (conduttore di fuoco). Esso brucia con una fiamma esterna ed è utilizzato nelle catene di accensione degli artifici da divertimento, ecc.
0103	Miccia di accensione a rivestimento	1.4 G	**Miccia di accensione a rivestimento** Oggetto costituito da un tubo di metallo contenente un'anima di esplosivo deflagrante.
0171	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 G	**Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva** Munizioni concepite per produrre una sorgente unica di luce intensa allo scopo di illuminare uno spazio. Le cartucce illuminanti, le granate illuminanti, i proiettili illuminanti, le bombe illuminanti e le bombe con carica di localizzazione del punto di caduta sono comprese in questa denominazione.
0191	Artifici da segnalazione a mano	1.4 G	Oggetti producenti segnali.
0192	Petardi per ferrovia	1.1 G	Cfr. la voce UN n. 0191
0194	Segnali di pericolo per navi	1.1 G	Cfr. la voce UN n. 0191

UN N.	NOME E DESCRIZIONE	CLASSE DIVISIONE	GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida informativa)
0195	Segnali di pericolo per navi	1.3 G	Cfr. la voce UN n. 0191
0196	Segnali fumogeni	1.1 G	Cfr. la voce UN n. 0191
0197	Segnali fumogeni	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0191
0212	Traccianti per munizioni	1.3 G	**Traccianti per munizioni** Oggetti sigillati contenenti materie pirotecniche e concepiti per seguire la traiettoria di un proiettile.
0254	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 G	Cfr. la voce UN n. 0171
0297	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0254
0299	Bombe foto-illuminanti	1.3 G	Cfr. la voce UN n. 0039
0300	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0009
0301	Munizioni lacrimogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0018
0303	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0015
0306	Traccianti per munizioni	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0212
0312	Cartucce da segnalazione	1.4 G	**Cartucce da segnalazione** Cartucce da segnalazione Oggetti concepiti per lanciare segnali luminosi colorati o altri segnali con l'aiuto di pistole segnalatrici.
0313	Segnali fumogeni	1.2 G	Cfr. la voce UN n. 0195
0318	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.3 G	**Granate a mano o per fucile** Oggetti concepiti per essere lanciati a mano o con l'aiuto di un fucile. Il termine include le granate da esercitazione a mano o per fucile.
0319	Cannelli	1.3 G	**Cannelli** Oggetti costituiti da un innesco che provocano l'accensione e da una carica ausiliaria di esplosivo deflagrante come polvere nera, utilizzati per accendere una carica propulsiva in un bossolo, ecc.
0320	Cannelli	1.4 G	Cfr. la voce UN n.
0333	Fuochi pirotecnici	1.1 G	**Fuochi pirotecnici** Oggetti pirotecnici concepiti ai fini di divertimento.
0334	Fuochi pirotecnici	1.2 G	Cfr. la voce UN n. 0333
0335	Fuochi pirotecnici	1.3 G	Cfr. la voce UN n. 0333

UN N.	NOME E DESCRIZIONE	CLASSE DIVISIONE	GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida informativa)
0336	Fuochi pirotecnici	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0333
0362	Munizioni per esercitazioni	1.4 G	**Munizioni per esercitazioni** Munizioni sprovviste di carica di scoppio principale, ma contenenti una carica di dispersione o di espulsione. Generalmente esse contengono anche una spoletta e una carica propulsiva.
0363	Munizioni per esercitazioni	1.4 G	**Munizioni per esercitazioni** Munizioni contenenti una materia pirotecnica, utilizzate per provare l'efficacia o la potenza di nuovi elementi o l'insieme di nuove munizioni o di armi.
0372	Granate da esercitazione a mano o per fucile.	1.2 G	Cfr. la voce UN n. 0318
0373	Artifici da segnalazione a mano	1.4 S	Cfr. la voce UN n. 0191
0403	Dispositivi illuminanti aerei	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0092
0418	Dispositivi illuminanti di superficie	1.2 G	Cfr. la voce UN n. 0092
0419	Dispositivi illuminanti di superficie	1.1 G	Cfr. la voce UN n. 0092
0420	Dispositivi illuminanti aerei	1.1 G	Cfr. la voce UN n. 0092
0421	Dispositivi illuminanti aerei	1.2 G	Cfr. la voce UN n. 0092
0424	Proiettili inerti con traccianti	1.3 G	**Proiettili** Oggetti come una granata o palla lanciati da un cannone o da un altro pezzo di artiglieria, da un fucile o da un'altra arma di piccolo calibro. Possono essere inerti, con o senza traccianti, e possono contenere una carica di dispersione, espulsione o scoppio. Il termine include proiettili inerti con traccianti, proiettili con carica di dispersione o espulsione, proiettili con carica di scoppio.
0425	Proiettili inerti con tracciante	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0424
0428	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.1 G	**Oggetti pirotecnici per uso tecnico** Oggetti che contengono materie pirotecniche e che sono destinati ad uso tecnico come produzione di calore, produzione di gas, effetti scenici, ecc. Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: munizioni, cartucce da segnalazione, taglia cavi esplosivi, fuochi pirotecnici, dispositivi illuminanti aerei, dispositivi illuminanti di superficie, dispositivi di sgancio esplosivi, rivetti esplosivi, torce da segnalazione a mano, segnali di pericolo, petardi per ferrovia, segnali fumogeni.
0429	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.2 G	Cfr. la voce UN n. 0428
0430	Articles, pyrotechnic for technical purposes	1.3 G	Cfr. la voce UN n. 0428
0431	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0428

UN N.	NOME E DESCRIZIONE	CLASSE DIVI-SIONE	GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida informativa)
0434	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 G	**Proiettili** Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo di artiglieria, da un fucile o da un'altra arma di piccolo calibro. Possono essere inerti, con o senza traccianti, e possono contenere una carica di dispersione, espulsione o scoppio. Il termine include proiettili inerti con traccianti, proiettili con carica di dispersione o espulsione; proiettili con carica di scoppio.
0435	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0434
0452	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0372
0487	Segnali fumogeni	1.3 G	Cfr. la voce UN n. 0194
0488	Munizioni per esercitazioni	1.3 G	**Munizioni per esercitazioni** Munizioni sprovviste di carica di scoppio principale, ma contenenti una carica di dispersione o di espulsione. Generalmente esse contengono anche una spoletta e una carica propulsiva. Il termine esclude i seguenti oggetti che sono elencati separatamente: granate da esercitazione.
0492	Petardi per ferrovia	1.3 G	Cfr. la voce UN n. 0194
0493	Petardi per ferrovia	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0194
0503	Gonfiatori pirotecnici di sacchi gonfiabili o moduli pirotecnici di sacchi gonfiabili o pretensionatori pirotecnici di cinture di sicurezza	1.4 G	

UN N.	NOME E DESCRIZIONE	CLASSEDIVI-SIONE	GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida informativa)
Gruppo S			
0110	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.4 S	Cfr. la voce UN n. 0318
0193	Petardi per ferrovia	1.4 S	Cfr. la voce UN n. 0194
0337	Fuochi pirotecnici	1.4 S	Cfr. la voce UN n. 0334
0345	Proiettili inerti con traccianti	1.4 S	**Proiettili** Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo di artiglieria, da un fucile o da un'altra arma di piccolo calibro. Possono essere inerti, con o senza traccianti, e possono contenere una carica di dispersione, espulsione o scoppio.
0376	Cannelli	1.4 S	Cfr. la voce UN n. 0319
0404	Dispositivi illuminanti aerei	1.4 S	Cfr. la voce UN n. 0092

UN N.	NOME E DESCRIZIONE	CLASSEDIVI-SIONE	GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida informativa)
0405	Cartucce da segnalazione	1.4 S	**Cartucce da segnalazione** Cartucce da segnalazione Oggetti concepiti per lanciare segnali luminosi colorati o altri segnali con l'aiuto di pistole segnalatrici, ecc.
0432	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.4 S	

ALLEGATO II

Articoli per i quali è richiesta una classificazione come articoli pirotecnici o esplosivi

UN N.	NOME E DESCRIZIONE	CLASSE DIVISIONE	GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida informativa)
Gruppo G			
0121	Accenditori	1.1 G	**Accenditori** Oggetti contenenti una o più materie esplosive, utilizzati per iniziare una deflagrazione in una catena pirotecnica. Essi possono essere azionati chimicamente, elettricamente o meccanicamente..
0314	Accenditori	1.2 G	Cfr. la voce UN n. 0121
0315	Accenditori	1.3 G	Cfr. la voce UN n. 0121
0316	Spolette-accenditori	1.3 G	
0317	Spolette-accenditori	1.4 G	
0325	Accenditori	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0121
0353	Articoli esplosivi, n.c.a. NOS	1.4 G	
0454	Accenditori	1.4 S	Cfr. la voce UN n. 0121

UN N.	NOME E DESCRIZIONE	CLASSE DIVISIONE	GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida informativa)
Gruppo S			
0131	Accenditori per miccia di sicurezza	1.4 S	**Accenditori per miccia di sicurezza** Oggetti di concezioni varie funzionanti per frizione, per urto o elettricamente e utilizzati per accendere la miccia di sicurezza.
0349	Articoli esplosivi, n.c.a.	1.4 S	
0368	Spolette-accenditori	1.4 S	

ALLEGATO 3

N 000000

TRASFERIMENTO INTRACOMUNITARIO DI ESPLOSIVI

(eccettuate le munizioni)

(articolo 9, della direttiva 93/15/CEE)

1. Natura dell'autorizzazione

Data di scadenza*:

☐ Trasferimento unico (articolo 9, paragrafo 5) | ☐ Trasferimenti multipli - durata determinata (articolo 9, paragrafo 6)

2. Informazioni sugli operatori interessati

2.1 Destinatario/Richiedente*	2.2. Fornitore
Nome:	Nome:
Indirizzo (sede):	Indirizzo (sede):
Telefono:	Telefono:
Fax:	Fax:
E-mail:	E-mail:
Firma:	

2.3. Operatore/i del trasporto

Nome:	Nome:	Nome:
Indirizzo (sede):	Indirizzo (sede):	Indirizzo (sede):
Telefono:	Telefono:	Telefono:
Fax:	Fax:	Fax:
E-mail:	E-mail:	E-mail:

3. Descrizione dettagliata degli esplosivi

Numero ONU*	Classe/ Divisione	Denominazione commerciale*	Marcatura CE (Sì/No)	Indirizzo dello stabilimento	Quantità*	Altre informazioni utili

4. Informazioni sul trasferimento

4.1. Localizzazione e calendario

Luogo di partenza:	Data di partenza:
Luogo di consegna:	Data di arrivo prevista:

4.2. Aspetti generali del percorso:

Stato membro	Punto di entrata	Punto di uscita	Mezzo di trasporto

5. Autorizzazioni delle autorità degli Stati membri di transito che consentano un'identificazione sicura (per esempio, un timbro)

PAESE D'ORIGINE	DATA DELL'AUTO-RIZZAZIONE	NUMERO DELL'AUTO-RIZZAZIONE	DATA DI SCADENZA	
				Timbro
PAESE DI TRANSITO	DATA DELL'AUTO-RIZZAZIONE	NUMERO DELL'AUTO-RIZZAZIONE	DATA DI SCADENZA	

6. Autorizzazioni delle autorità degli Stati membri destinatari (identificabili con sicurezza)

Data:

Posizione dell'autorità firmataria:

Timbro

(firma)

Note esplicative

1. Il destinatario degli esplosivi compila le sezioni 1-4 del documento sul trasferimento intracomunitario di esplosivi e lo consegna all'autorità competente del luogo di destinazione per il rilascio dell'autorizzazione.
2. Oltre all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente del paese destinatario (sezione 6), la persona responsabile del trasferimento ne informa le autorità competenti degli Stati membri di transito e degli Stati membri d'origine, di cui sono parimenti richieste le autorizzazioni (sezione 5). Le autorizzazioni delle autorità competenti possono figurare nello stesso documento o essere allegate in una serie di documenti separati. In ogni caso l'autorizzazione deve essere identificata con sicurezza.
3. Se l'autorità competente di uno Stato membro ritiene che occorra rispettare particolari requisiti in tema di sicurezza, vanno preventivamente fornite tutte le informazioni richieste dal documento. Se nessuna delle autorità competenti in questione ritiene necessario il rispetto di particolari requisiti, è sufficiente fornire le informazioni contrassegnate con un asterisco (*).
4. In ogni caso il documento deve accompagnare gli esplosivi fino al loro arrivo a destinazione.
5. Per «Descrizione dettagliata degli esplosivi» si intende la denominazione commerciale e/o l'esatta denominazione tecnica ONU e qualsiasi altra informazione atta a consentire l'identificazione degli articoli. Occorre indicare chiaramente se gli esplosivi non sono dotati del marchio CE.
6. Per «Quantità» si intende, a seconda del caso, il numero degli articoli o la massa netta degli esplosivi.

N 000000

TRASFERIMENTO INTRACOMUNITARIO DI ESPLOSIVI
INNERGEMEINSCHAFTLICHE VERBRINGUNG VON EXPLOSIVSTOFFEN

(eccettuate le munizioni) / (außer Munition)

(articolo 9, della direttiva 93/15/CEE) / (nach Artikel 9 der Richtlinie 93/15/EWG)

1. Natura dell'autorizzazione / Art der Genehmigung

Data di scadenza* / gültig bis*:

☐ Trasferimento unico (articolo 9, paragrafo 5) Einmalige Verbringung (Art. 9, Abs. 5)	☐ Trasferimenti multipli - durata determinata (articolo 9, paragrafo 6) Mehrfache Verbringung – bestimmter Zeitraum (Art. 9 Abs. 6)

2. Informazioni sugli operatori interessati / Angaben zu den Beteiligten

2.1. Destinatario/Richiedente* / Empfänger (Antragsteller)*	2.2. Fornitore / Absender
Nome / Name:	Nome / Name:
Indirizzo (sede) (Adresse (Hauptsitz):	Indirizzo (sede) / Adresse (Hauptsitz):
Telefono / Telefonnummer:	Telefono / Telefonnummer:
Fax / Faxnummer:	Fax / Faxnummer:
E-Mail	E-Mail:
Firma / Unterschrift:	

2.3. Operatore/i del trasporto / Frachtführer

Nome / Name:	Nome / Name:	Nome / Name:
Indirizzo (sede) / Adresse (Hauptsitz):	Indirizzo (sede) / Adresse (Hauptsitz):	Indirizzo (sede) / Adresse (Hauptsitz):
Telefono / Telefonnummer:	Telefono / Telefonnummer:	Telefono / Telefonnummer:
Fax / Faxnummer:	Fax / Faxnummer:	Fax / Faxnummer:
E-Mail:	E-Mail:	E-Mail:

3. Descrizione dettagliata degli esplosivi / Ausführliche Beschreibung der Explosivstoffe

Numero ONU* UN-Nummer*	Classe/ Divisione Klasse/ Unterklasse	Denominazione commerciale* Handelsname*	Marcatura CE (Si/No) CE-Kennzeichnung (Ja/Nein)	Indirizzo dello stabilimento Anschrift des Herstellerwerks	Quantità* Menge*	Altre informazioni utili Sonstige wichtige Angaben

4. Informazioni sul trasferimento / Angaben zum Transport

4.1. Localizzazione e calendario / Ort und Zeit:

Luogo di partenza / Abgangsort:	Data di partenza / Abfahrtstag:
Luogo di consegna / Bestimmungsort:	Data di arrivo prevista / Vorgesehener Ankunftstag:

4.2. Aspetti generali del percorso / Beschreibung der Transportstrecke:

Stato membro / Mitgliedstaat	Punto di entrata / Eingangsstelle	Punto di uscita / Ausgangsstelle	Mezzo di trasporto / Transportart

5. Autorizzazioni delle autorità degli Stati membri di transito che consentano un'identificazione sicura (per esempio, un timbro)
Genehmigungen der zuständigen Behörden der Durchfuhrmitgliedstaaten (einschl. eindeutiger Identifizierung, z. B. Stempel)

PAESE D'ORIGINE HERKUNFTSLAND	DATA DELL'AUTORIZZAZIONE DATUM DER GENEHMIGUNG	NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE NUMMER DER GENEHMIGUNG	DATA DI SCADENZA GÜLTIG BIS
PAESE DI TRANSITO DURCHFUHRMITGLIED-STAATEN	**DATA DELL'AUTORIZZAZIONE DATUM DER GENEHMIGUNG**	**NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE NUMMER DER GENEHMIGUNG**	**DATA DI SCADENZA GÜLTIG BIS**

Timbro
Stempel

6. Autorizzazioni delle autorità degli Stati membri destinatari (identificabili con sicurezza)
Genehmigung durch die zuständige Behörde des Bestimmungsmitgliedstaats (einschl. eindeutiger Identifizierung)

Data / Datum:

Posizione dell'autorità firmataria / Position in der zuständigen Behörde:

Timbro
Stempel

(firma) / (Unterschrift)

Note esplicative / Erläuterungen

1. Il destinatario degli esplosivi compila le sezioni 1-4 del documento sul trasferimento intracomunitario di esplosivi e lo consegna all'autorità competente del luogo di destinazione per il rilascio dell'autorizzazione.
   Der Empfänger der Explosivstoffe hat die Rubriken 1 bis 4 des Formulars "Innergemeinschaftliche Verbringung von Explosivstoffen" auszufüllen und das Formular an die zuständige Behörde des Bestimmungsorts zu schicken.
2. Oltre all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente del paese destinatario (sezione 6), la persona responsabile del trasferimento ne informa le autorità competenti degli Stati membri di transito e degli Stati membri d'origine, di cui sono parimenti richieste le autorizzazioni (sezione 5). Le autorizzazioni delle autorità competenti possono figurare nello stesso documento o essere allegate in una serie di documenti separati. In ogni caso l'autorizzazione deve essere identificata con sicurezza.
   Nach Erhalt der Genehmigung durch die zuständige Behörde des Bestimmungsorts (Rubrik 6) muss die für die Verbringung verantwortliche Person zusätzlich diejenigen Behörden des Herkunftmitgliedstaats und der Durchfuhrmitgliedstaaten informieren, deren Genehmigung ebenfalls erforderlich ist (Rubrik 5). Die Genehmigungen der zuständigen Behörden können entweder auf einem einzigen Formular erteilt werden oder auf separaten Formularen. Die Genehmigung muss in allen Fällen sicher identifiziert sein.
3. Se l'autorità competente di uno Stato membro ritiene che occorra rispettare particolari requisiti in tema di sicurezza, vanno preventivamente fornite tutte le informazioni richieste dal documento. Se nessuna delle autorità competenti in questione ritiene necessario il rispetto di particolari requisiti, è sufficiente fornire le informazioni contrassegnate con un asterisco (*).
   Sind nach Auffassung der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats besondere Anforderungen an die Sicherheit zu stellen, müssen alle im Formular geforderten Angaben gemacht werden. Ist keine der am Vorgang beteiligten Behörden der Auffassung, dass besondere Anforderungen an die Sicherheit zu stellen sind, sind nur die mit Stern (*) gekennzeichneten Angaben zu machen.
4. In ogni caso il documento deve accompagnare gli esplosivi fino al loro arrivo a destinazione.
   In allen Fällen muss das Formular die Explosivstoffe bis an ihren Bestimmungsort begleiten.
5. Per «Descrizione dettagliata degli esplosivi» si intende la denominazione commerciale e/o l'esatta denominazione tecnica ONU e qualsiasi altra informazione atta a consentire l'identificazione degli articoli. Occorre indicare chiaramente se gli esplosivi non sono dotati del marchio CE.
   Unter "Ausführliche Beschreibung der Explosivstoffe" sind der Handelsname und/oder die korrekte UN-Versandbezeichnung und alle weiteren Informationen zu verstehen, die sich für die Identifizierung der Artikel eignen. Falls die Explosivstoffe keine CE-Kennzeichnung aufweisen, ist dies anzugeben.
6. Per «Quantità» si intende, a seconda del caso, il numero degli articoli o la massa netta degli esplosivi.
   Unter "Menge" ist entweder die Anzahl der Artikel oder die Nettomasse der Explosivstoffe zu verstehen.

05A05669

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G503097/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 2,00